

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CGF
(2008/2009)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 74/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dr. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI

RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S PREVIGENTE, OGGI 4, COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE DEGLI ARTT. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008)

RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008)

Con due diversi ricorsi la società U.S. Grosseto S.r.l. ed il signor Piero Camilli proponevano gravame avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale del 2.10.2008, pubblicata nel Com. Uff. n. 22/CDN, con la quale alla società è stata irrogata l'ammenda di € 2.500,00, mentre al tesserato è stata inflitta la sanzione della inibizione per mesi 4.

Le circostanze che sono alla base della decisione gravata prendono le mosse da una scrittura privata stipulata tra l'U.S. Grosseto e l'U.S. Porto Ercole per l'utilizzazione del giovane calciatore Sabatini Fabrizio, classe 1988, priva di data, ma risalente ad un periodo precedente all'inizio della Stagione Sportiva 2002/2003. Con la sopra richiamata scrittura privata le parti (Grosseto e Porto Ercole) ponevano in essere i seguenti accordi:

a) "l'U.S. Porto Ercole mette a disposizione dell'U.S. Grosseto il giovane calciatore Sabatini Fabrizio" per l'utilizzo dello stesso nelle stagioni agonistiche 2002/2003 e 2003/2004, senza nulla pretendere dall'U.S. Grosseto per l'utilizzo del calciatore che "resta di proprietà dell'U.S. Porto Ercole";

b) “alla conclusione del periodo indicato, precisamente entro il giugno 2004, l’U.S. Grosseto si impegna a restituire all’U.S. Porto Ercole il giovane calciatore Sabatini Fabrizio od in alternativa a versare alla società stessa un primo acconto di € 1.500,00 qualora l’U.S. Grosseto confermi il giovane calciatore anche per la stagione 2004/2005 nell’organico della squadra allievi professionisti ed ulteriori €1.500,00 qualora sia inserito negli organici squadra Beretti”;

c) in caso di cessione ad altra società professionistica, che non sia l’U.S. Grosseto, “questo si impegna a versare all’U.S. Porto Ercole il 30% del ricavato dalla vendita”;

d) in virtù dell’accordo sottoscritto la società Porto Ercole rinunciava a chiedere alla società Grosseto il “premio di preparazione” relativo al giovane calciatore Sabatini.

Al termine della Stagione Sportiva 2003/2004 la società Grosseto non restituiva al Porto Ercole, come si era impegnata a fare, il giovane calciatore ed invece lo utilizzava nel Torneo Beretti, maturando la società Porto Ercole stessa un credito di €3.000,00.

A detta dell’U.S. Porto Ercole il Grosseto dava corso al pagamento di quanto dovuto solo in misura minima in quanto a fronte del credito maturato di €3.000,00 riceveva, in acconto, soltanto la somma di €500,00.

Perdurando la pretesa inadempienza del Grosseto il Porto Ercole ha adito, in data 2.12.2006, la Commissione Vertenze Economiche, che con la decisione del 13.2.2007, in Com. Uff. n. 17/D, respingeva il ricorso in quanto lo stesso era basato su “di una scrittura privata priva dei requisiti di forma necessari per renderne valido e vincolante il contenuto in ambito federale”. Rilevava, inoltre, la Commissione che la scrittura privata era stata attuata in violazione degli artt. 31 e 96 N.O.I.F. sia per ciò che concerneva la durata dell’accordo, che per quanto riguardava le pattuizioni economiche in esso contenute.

Rilevata tale violazione la Commissione Vertenze Economiche deferiva la società U.S. Grosseto S.r.l. ed U.S. Porto Ercole alla Commissione Disciplinare, unitamente ai loro dirigenti e legali rappresentanti sig.ri: Camilli, Buratti e Bettini.

Della decisione resa dalla Commissione Disciplinare veniva data comunicazione alla Procura Federale, la quale, in data 19.12.2007, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, oltre alla U.S. Porto Ercole ed ai suoi dirigenti Buratti e Bettini, la U.S. Grosseto S.r.l. ed il suo Presidente, all’epoca dei fatti, signor Piero Camilli.

A seguito di detto deferimento, in data 2.10.2008, con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 22/C.D.N. la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato all’U.S. Grosseto S.r.l. la sanzione dell’ammenda di €2.500,00 ed al signor Piero Camilli quella dell’inibizione per 4 mesi.

Avverso tale decisione sia la società sportiva, che il tesserato, promuovevano due diversi gravami, in data 8.10.2008 il Grosseto ed in data 9.10.2008 il signor Camilli.

I due giudizi sono stati chiamati innanzi alla II^a Sezione della Corte di Giustizia Federale, con competenza interna sulla Lega Pro, per la riunione del 14.11.2008. La II^a Sezione, con ordinanza a firma del Presidente, rilevato che ci si trovava in presenza di una società promossa, nel frattempo, al Campionato di Serie B, organizzato dalla Lega per la Serie A e B, il quale sotto il profilo della ripartizione di competenze interna alla Corte di Giustizia Federale rientra nelle attribuzioni della I^a Sezione della stessa, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale.

Alla riunione del 4.12.2008 le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, dopo aver riunito i due gravami, ascoltavano l’Avv. Malagnini, del foro di Nola, difensore di entrambi gli incolpati.

La Corte nella sua composizione a Sezioni Unite, ha pertanto, reso la propria decisione in

DIRITTO

Preliminarmente, va esaminata l’unica eccezione proposta dall’U.S. Grosseto nel suo ricorso relativa all’improcedibilità del procedimento azionato per intervenuta prescrizione in base al dettato dell’art. 25, C.G.S., adducendo si sia in presenza di una violazione di norme economiche per le quali la prescrizione si realizza a norma del terzo comma dell’art. 25 C.G.S. “al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.

Invero, come ha correttamente rilevato la decisione gravata, nel caso di specie non ci si trova in presenza, come erroneamente asserisce la difesa degli incolpati, di “un diritto di natura economica” e pertanto non opera il sopra ricordato terzo comma dell’art. 25 C.G.S..

Va, al riguardo, rilevato che pur essendo stato originato l’illecito da una scrittura privata volta ad aggirare la normativa federale relativa al “premio di preparazione”, esso integra gli estremi di un illecito disciplinare, come è facile rilevare dal richiamo dell’art. 1 C.G.S. operato dalla Procura Federale nel suo deferimento. Ciò, poiché, con il callido comportamento delle due società è stato violato il dovere “di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Invero, l’art. 1 C.G.S. è norma base della quale tutte le altre derivano; la violazione di essa integra fatto grave che travalica la mera violazione di norme di natura economica e la prescrizione, a tale illecito connessa, deve essere individuata in base al dettato dei commi 1 e 2 dell’art. 25 C.G.S. in esame.

Il primo comma dell’art. 25 C.G.S. contiene la specifica dei diversi termini di prescrizione al punto a) per le violazioni dirette ad alterare lo svolgimento di una gara; al punto b) per gli illeciti amministrativi; al punto c) per i casi di illecito sportivo o di violazione della normativa anti-doping; al punto d) per tutti gli altri casi.

Applicandosi, pertanto, il punto d) del primo comma dell’art. 25 al caso di specie non si è in presenza di alcuna prescrizione, in quanto essa matura al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’illecito ed è, comunque, stata interrotta dal deferimento della Procura Federale (art. 25, comma 2).

Poiché il ricorso della società U.S. Grosseto è basato su questo unico punto di doglianza detto gravame deve essere respinto, con la conseguente acquisizione della tassa reclamo.

* * * *

Il ricorso del signor Piero Camilli, che è stato precedentemente riunito a quello del Grosseto, contiene un unico, ulteriore, motivo di doglianza, relativo al disconoscimento della firma; disconoscimento operato dallo stesso Camilli relativamente al quale il ricorrente adduce che la Commissione Disciplinare Nazionale non si è pronunciata.

La tesi sostenuta dalla difesa del Camilli non merita adesione in quanto nel caso di specie la procedura di disconoscimento non è stata ritualmente operata, né tale contestazione è avvenuta nel rispetto dei tempi e delle forme previste dal coordinato disposto degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; pertanto, se è pur vero che nella decisione gravata non si fa riferimento a tale preteso disconoscimento, è altresì innegabile che il disconoscimento del Camilli, oltre ad essere tardivo, è stato irritualmente proposto. Del resto tale circostanza non è, in ogni caso, rilevante ai fini del decidere in quanto è noto che all’epoca dei fatti il Camilli era il legale rappresentante della società e che a quell’accordo, sia pure in parte minima (€ 500,00), il Grosseto aveva dato attuazione riconoscendo pertanto la veridicità della scrittura.

Anche la censura mossa dal Camilli va disattesa, con la conseguente acquisizione della tassa reclamo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, riunita nella sua composizione a Sezioni Unite, respinge il ricorso e per l’effetto incamera le tasse reclamo versata dall’U.S. Grosseto S.r.l. e dal sig. Piero Camilli con i due gravami riuniti in quanto mossi avverso l’identico procedimento disciplinare.

3° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dr. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Serapio DEROMA, Dr. Antonio PATIERNO, Dr. Antonino TUMBIOLO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI

RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6 COMMI 1, 2 E 6 PREVIGENTE C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale n. 1/Cf del 25.7.2006)

Con le decisioni di cui si chiede l'annullamento in sede di revocazione (in particolare con la decisione della C.A.F., non modificata dalla Corte Federale), il sig. Luciano Moggi, giudicato a seguito del deferimento del Procuratore Federale, è stato sanzionato con l'inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché con l'ammenda di €50.000,00.

Il *novum* di cui all'istanza di revocazione sarebbe la sentenza di recente resa da questa Corte di Giustizia, a Sezioni Unite, che, in data 27 ottobre 2008 (Com. Uff. n. 53/CGF), pur consapevole della sussistenza di precedenti decisioni rese in senso difforme da diversi Organi di giustizia sportiva, ha stabilito proprio con riguardo, tra gli altri, all'odierno ricorrente che “...la rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta anteriormente all'inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico – essendo la fattispecie della rinuncia successiva specificamente disciplinata dalla norma di cui all'art. 36, comma 7, N.O.I.F. – rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto federale e di conseguenza non più sottoponibile al giudizio disciplinare l'ex tesserato, che ormai non fa più parte dell'ordinamento sportivo e, quindi, non è più soggetto alla giurisdizione domestica esercitata dagli Organi di Giustizia Federale”.

A tal riguardo va, per completezza, però rilevato che, successivamente, alla pronuncia di questa Corte, il Consiglio Federale, nell'ottica di ribadire la perdurante vigenza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, a mente del quale i soggetti appartenenti all'ordinamento federale restano sottoposti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione purché (e quindi a sufficienza che) l'illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento, e visto l'art. 16, comma 3, dello Statuto Federale, che vieta il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti, ha ritenuto di dover adeguare alla suddetta norma statutaria il disposto del richiamato art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., che è stato quindi riformulato nel senso che “è vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”.

Ma anche l'art. 19, comma 1, C.G.S. è stato, “in via di interpretazione autentica”, con Com. Uff. n. 74/A dell'1.12.2008, riformulato nel senso di chiarire, evitando ogni incertezza applicativa, che per l'ordinamento sportivo settoriale la punibilità di dirigenti e tesserati si ha all'integrarsi della sola condizione che si tratti di “fatti commessi in costanza di tesseramento”, con riguardo dunque anche alla figura del successivo *extraneus*, sempre “ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7, delle N.O.I.F.”.

Tutto ciò premesso, quello che però in questa sede rileva in via decisiva, ai fini della deliberazione del ricorso per revocazione in argomento, è che, per giurisprudenza ormai consolidata (si veda anche il recente precedente di cui al Com. Uff. n. 38/CGF del 9 ottobre 2008) e non esclusiva peraltro dell'ordinamento sportivo, il sopravvenuto mutare dell'orientamento dell'organo giustiziale di vertice non può costituire valido motivo di revocazione e, quindi, il fatto nuovo invocato dalla difesa del ricorrente, ai fini di ottenere la revisione *in bonam partem* del *dictum*.

Nel caso di specie, infatti, il "fatto nuovo" addotto dal ricorrente non è costituito, come invece richiesto dal dettato dell'art. 39 C.G.S., da una circostanza fattuale oggettiva sopravvenuta o da una erronea supposizione posta alla base della decisione della quale si chiede la revocazione, bensì esclusivamente dalla circostanza data dal mutato orientamento giurisprudenziale.

In tal senso può prescindersi anche dal ruolo ambivalente (magistero di merito e ruolo di vertice nomofilattico, anche in sede di esercizio di funzioni consultive ed interpretative), che sarebbe detenuto attualmente dalla Corte di Giustizia Federale nel rinnovato e vigente ordinamento, e a cui in più occasioni si è richiamato il ricorrente nello svolgere le sue argomentazioni.

Per le riportate considerazioni, pertanto, il ricorso per revocazione in epigrafe non può superare positivamente il vaglio di ammissibilità, necessariamente pregiudiziale ai sensi dell'art. 39, comma 4, C.G.S..

Alla stregua dei sopraindicati motivi la C.G.F. a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Luciano Moggi e dispone incamerarsi la relativa tassa.

P.Q.M.

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Moggi Luciano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 22 Gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete